



SOCIETÀ DELLA MUSICA CITTADINA - APS

Piazza Umberto I, 27 - 06056 Massa Martana (PG) - Tel. 3458799501
E-mail: smcmassamartana@gmail.com - Pec: smcmassamartana@pec.it
CF: 80014190542 - SDI: 0000000

Esente da Dello o Registro
D.Lgs. 117/2017

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI - 6 MARZO 2023

L'anno **DUEMILAVENTITRÉ**, il giorno **SEI** del mese di **MARZO**, in Massa Martana, presso il Teatro Consortium, convocata a norma dell'attuale Statuto, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima nella serata di domenica 5 marzo 2023, l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società della Musica Cittadina di Massa Martana, per discutere e deliberare secondo il presente ordine del giorno:

1. MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE APPROVATO IL 29 OTTOBRE 2020, SECONDO LE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA REGIONE UMBRIA IN SEDE DI TRASMIGRAZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE);

2. VARIE ED EVENTUALI.

Risultano presenti i Sig.ri Soci Cesare Angelantoni, Luciano Antoniucci, Edoardo Antonelli, Enzo Balletti, Gianni Balletti, Beatrice Barlozzari, Carmine Bernardo, Giulio Bernardo, Raffaella Bernardo, Francesco Campagnani, Francesco Castellani, Stefania Elci, Fabio Fabi, Michele Fratini, Elena Marchetti, Franco Paolucci, Giampiero Paolucci, Chiara Titani. Risultano regolarmente acquisite le deleghe dei soci Sig.ri Giovanni Barlozzari, Stefano Barlozzari, Leone Bellini, Maria Teresa Campagnani, Emanuela Fabi, Clara Guizzon, Giuseppina Malfatti Angelantoni, Lorella Montanari, Nadia Montecchiani, Maria Ottavia Pallotti, Carmela Rossi, Teresa Schifano. Presidente dell'Assemblea è Francesco Campagnani, Segretaria Beatrice Barlozzari. Constatato il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperti i lavori della riunione alle ore 21:15.

In merito al **primo punto all'O.d.G.** il Presidente illustra brevemente la tematica, ovvero la necessità di modificare lo Statuto approvato in data 29 ottobre 2020 in base alle indicazioni ricevute dalla Regione Umbria che sta provvedendo a trasmigrare la Società della Musica Cittadina dal Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito con il D.Lgs. 117/2017. Le modifiche

richieste dai competenti uffici regionali riguardano in particolare il contenuto degli articoli 11 comma 1 e 14 comma 1.

Nel primo caso, in cui si fa riferimento alla partecipazione dei Soci all'Assemblea, occorre togliere il riferimento ai soli soci maggiorenni, essendo prevista, nelle forme stabilite dalla Legge, anche la partecipazione dei soci minorenni, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale, fino al compimento della maggiore età; nel secondo caso, invece, che la rappresentanza dei componenti della Banda Musicale all'interno del Consiglio, quantificata in almeno un terzo anche nello statuto del 1978, è sottoposta alla disciplina dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente procede alla lettura della nuova formulazione dei due ricordati articoli, già sottoposta in via informale al preventivo parere dei competenti uffici regionali:

Art. 11) PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALL'ASSEMBLEA

11.1 - Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote annuali.

Art. 14) IL CONSIGLIO DIRETTIVO O DI AMMINISTRAZIONE

14.1 - Il Consiglio Direttivo o di Amministrazione è composto di un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di undici da stabilirsi da parte dell'Assemblea. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. A norma dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo dovrà essere componente effettivo della Banda Musicale di Massa Martana.

2

Messo ai voti il nuovo testo degli articoli 11 comma 1 e 14 comma 1, preso atto che nessuna altra modifica viene effettuata allo Statuto approvato il 29 ottobre 2020, la nuova formulazione degli accennati articoli viene approvata all'unanimità dei presenti.

L'Assemblea dei Soci, con separata votazione approva all'unanimità il testo completo dello Statuto già approvato nell'ottobre 2020 con le modifiche agli articoli 11 e 14, allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale, dando mandato al Presidente, o a persona da lui delegata, di procedere alla registrazione dello Statuto aggiornato presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Non essendovi altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 22:00.

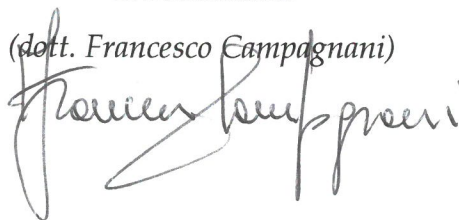
La Segretaria

(dott.ssa Beatrice Barlozzari)



Il Presidente

(dott. Francesco Campagnani)



**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Perugia

Ufficio Vicesegretario di Perugia

653
Registrazione Mod. 3°

07 MAR 2023

In data

Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)

L'Addetto al Servizio



SOCIETÀ DELLA MUSICA CITTADINA

MASSA MARTANA (PG)

Esente da Bollo e Registro
D.Lgs. 117/2017
ALLEGATO ALL'ATTO
Reg.to 07 MAR 2023
al N. 653/S3

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

*redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2020,
approvato per la prima volta il 29 ottobre 2020
e modificato secondo le direttive della Regione Umbria
in data 6 marzo 2023.*

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

“SOCIETÀ DELLA MUSICA CITTADINA”

Art. 1)

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

1.1 - La **Società della Musica Cittadina** è una associazione costituita con atto del notaio Francesco Alcini Rep. 47940 del 17/11/1978, registrato a Perugia al n. 13536 il 7/12/1978.

La stessa Associazione, costituita in forma di scrittura privata, era già operativa sin dal 29/08/1948. Il presente statuto richiama nella forma e nella divisione degli articoli quello allegato al ricordato atto notarile e lo sostituisce integralmente per le motivazioni di seguito riferite.

1.2 - Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale. L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo “ETS” o dalla locuzione “Ente del Terzo Settore”.

1.3 - L'Associazione ha sede legale nel comune di Massa Martana (PG), in Piazza Umberto I n. 27. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.4 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2)

FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

2.1 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la promozione e il mantenimento della Banda Musicale di Massa Martana, la cui esistenza è documentata a partire dall'anno 1847;
- promuovere attività didattiche aperte a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari e stage di musica;
- garantire la presenza della Banda Musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche e sociali organizzate in proprio o da enti pubblici e/o privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza;
- collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;

- promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
- tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
- creare nuove prospettive musicali, morali ed artistiche per i soci e per la comunità;
- promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
- sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
- curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di web communication e altri media messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
- realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
- stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
- riqualificare beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata;
- rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali.

Art. 3)

ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE, VOLONTARIATO E LAVORO RETRIBUITO

3.1 - L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

3.2 - L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

3.3 - Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

3.4 - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

3.5 - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le diverse sedi, anche temporanee, in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

3.6 - L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Non viene considerato volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

3.7 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonome o di altra natura anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Art. 4)

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

4.1 - Il numero dei Soci è illimitato. Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda al Consiglio Direttivo. L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura.

4.2 - La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

4.3 - Il Consiglio Direttivo, in casi particolari, può respingere la domanda di ammissione, motivando la deliberazione di rigetto e dandone comunicazione all'interessato. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Art. 5)

PATRIMONIO E SCRITTURE SOCIALI

5.1 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle quote di ammissione e dalle quote annuali o straordinarie degli associati;
- c) da eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali precedenti;
- d) da eventuali contributi ordinari o straordinari di privati, enti pubblici, imprese ed altri enti;
- e) erogazioni liberali, eredità, donazioni e legati;
- f) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi finalizzate per finanziare le proprie attività di interesse generale;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione;

Le quote di ammissione verranno stabilite dal Consiglio Direttivo di volta in volta con riguardo alla situazione patrimoniale dell'Associazione. Le quote versate non sono rimborsabili.

5.2 - L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5.3 - L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.4 - L'Associazione, oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili previste dal Codice del Terzo Settore, cura la tenuta dei seguenti libri sociali:

- Libro dei Soci;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo qualora costituito.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 6)

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 - La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per radiazione;
- c) per morosità di un anno;
- d) per decesso;
- e) per la mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto o delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci legalmente adottate;

Art. 7)

ESCLUSIONE DEI SOCI

7.1 - Sarà radiato dall'Associazione il Socio che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, o fomenti dissidi.

7.2 - La radiazione e la morosità di un anno sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione verrà comunicato all'associato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Soci mediante lettera raccomandata o Pec inviata al Presidente dell'Associazione.

7.3 - In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 8)

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio direttivo o di amministrazione;
- c) il Presidente
- d) l'Organo di controllo, solo nei casi previsti dalla Legge.

Art. 9)

L'ASSEMBLEA DEI SOCI E L'ASSEMBLEA ORDINARIA

9.1 - L'Assemblea dei Soci è costituita dalla totalità degli associati.

9.2 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata presso la sede sociale o anche altrove con avviso spedito ai Soci almeno otto giorni prima della data di convocazione a mezzo di lettera semplice, posta elettronica e nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, non esclusa l'affissione e/o la diffusione a mezzo stampa di appositi avvisi in luogo della comunicazione al singolo socio.

9.3 - L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio, secondo quanto stabilito nell'articolo 17 del presente Statuto.

È legalmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci, in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, con qualsiasi numero di Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

9.4 - L'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, nei casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il Bilancio consuntivo, il Bilancio preventivo e, qualora sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il Bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10)

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

10.1 - L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo, o con la domanda motivata di almeno un quinto dei Soci. Delibera in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci a maggioranza assoluta dei presenti.

10.2 - L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio ai sensi della normativa vigente. In caso di scioglimento e di devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto.

Art. 11)

PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALL'ASSEMBLEA

11.1 - Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote annuali.

11.2 - Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, legalmente adottate, sono vincolanti anche per i Soci assenti o dissenzienti.

Art. 12)

MODALITÀ DI VOTO NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

12.1 - Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Il Socio assente può essere rappresentato da altro Socio con delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

12.2 - Per eleggere i componenti dei diversi organi sociali si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici.

12.3 - Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Art. 13)

ELEGGIBILITÀ DEI SOCI

13.1 - Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i Soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative, iscritti da almeno tre mesi nel libro Soci.

Art. 14)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO O DI AMMINISTRAZIONE

14.1 - Il Consiglio Direttivo o di Amministrazione è composto di un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di undici da stabilirsi da parte dell'Assemblea. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. A norma dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo dovrà essere componente effettivo della Banda Musicale di Massa Martana.

14.2 - Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno:

- a) il Presidente
- b) il Vice Presidente
- c) un Segretario
- d) un Tesoriere.

14.3 - Al Consiglio Direttivo spetta l'Amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione, la compilazione annuale del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 e su quanto altro previsto dal presente Statuto o da deliberazioni dell'Assemblea,

14.4 - Al Consiglio Direttivo spettano altresì i seguenti compiti:

- mantenere rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elaborare progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- approvare i programmi di attività;
- assegnare eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- approvare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti le attività sociali;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

14.5 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

14.6 - Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei componenti a maggioranza assoluta dei presenti, in merito agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Le deliberazioni dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

14.7 - Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione dal Consigliere anziano. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà o quando si hanno le dimissioni del Presidente.

Art. 15)

IL PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE, IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

15.1 - Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi od in giudizio e può riscuotere somme verso qualsiasi ente o persona o pubblica Amministrazione. In caso di assenza, legittimo impedimento o cessazione è sostituito dal Vice

Presidente in tutte le sue attribuzioni. Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

15.2 - Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali e cura la corrispondenza dell'Associazione.

15.3 - Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

15.4 - A discrezione del Consiglio Direttivo le due cariche di Segretario e Tesoriere possono essere conferite ad uno stesso consigliere, qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 16)

L'ORGANO DI CONTROLLO

16.1 - L'Organo di Controllo, qualora istituito in forza di legge o per volontà dei Soci, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra non Soci.

16.2 - L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.3 - L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Art. 17)

IL BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

17.1 - Il Bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

17.2 - Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

17.3 - Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

17.4 - Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 18)

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

18.1 - Tutte le decisioni inerenti le attività e manifestazioni che interesseranno l'Associazione saranno deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Art. 19)

RIMANDI AL CODICE CIVILE E ALLA NORMATIVA DI SETTORE

19.1 - Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 20)

ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

20.1 - L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

20.2 - Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS.

20.3 - Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

Art. 21)

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

21.1 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

21.2 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

21.3 - A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 10 del presente statuto.

Norma transitoria

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Massa Martana, 6 marzo 2023

Il Segretario

(dott.ssa Beatrice Barlozzari)



Il Presidente

(dott. Francesco Campagnani)

